

**RELAZIONE DELL'ESPERTO COMUNE  
SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE  
AZIONI  
AI SENSI DELL'ART. 2501 SEXIES DEL CODICE CIVILE**

---

\*\*\*\*\*

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
nella  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI – SOCIETÀ  
COOPERATIVA  
della  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETÀ  
COOPERATIVA**

## CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETÀ COOPERATIVA**, con Sede legale amministrativa e direzione generale nel Comune di Genzano di Roma (RM), in Largo Giuseppe Toniolo, snc Cap 00045; società iscritta nel Registro delle Imprese di Roma e R.E.A al n. RM-140404, Codice Fiscale 01103500581; Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007; società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A150063; iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 4452 e codice ABI 08951; aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. (quale BANCA INCORPORANTE),

e

La **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETÀ COOPERATIVA** con sede legale, amministrativa e direzione generale nel Comune di Nettuno (RM) in Via Giacomo Matteotti n.5 Cap 00048; società iscritta nel Registro delle Imprese di Roma e R.E.A. al n. RM-26269, Codice Fiscale 00386990584; Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007; società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A160219 ; Società iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 3215 e codice ABI 08693; Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A (quale BANCA INCORPORANDA);

hanno proceduto a incaricare congiuntamente il sottoscritto **dott. Giannuzzi Francesco**, con Studio in San Lazzaro di Savena (BO), via Pontebuco n. 42/A, c.f. GNNFNC76E07G787Q, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A con il n. 2632, ed iscritto all'albo dei revisori legali al nr. 142502 pubblicato sulla gazzetta ufficiale (4° serie speciale) nr. 15 del 20/02/2007 quale esperto comune ex art. 2501- sexies cod. civ., per redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, nell'ambito della progettata fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno Società Cooperativa (società incorporata) nella Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Società Cooperativa (società incorporante).

La Banca risultante dalla fusione assumerà la denominazione di **BANCA COLLI ALBANI E NETTUNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA** e avrà sede legale, amministrativa e direzione generale nel Comune di Genzano di Roma (RM).

Per la presente operazione di fusione, le Società interessate hanno inoltrato, per il tramite della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., in data 28/07/2025 alla competente Autorità di Vigilanza Bancaria specifica istanza di autorizzazione; il relativo Provvedimento autorizzativo, vincolante ai fini del perfezionamento della operazione, è stato acquisito in data 21/10/2025.

## OGGETTO E NATURA DELLA RELAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies*, commi 1 e 2 cod. civ., la Relazione espone:

- i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
- i valori risultanti dall'applicazione degli stessi;
- l'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e l'importanza relativa nella determinazione del valore adottato;
- le eventuali difficoltà di valutazione.

La Relazione sviluppa un esame dettagliato del criterio adottato per determinare il rapporto di cambio delle azioni nell'ambito dell'operazione prospettata, al fine di fornire ai soci delle società interessate alla fusione elementi utili per una consapevole decisione in sede assembleare.

Gli organi amministrativi rimangono in ogni caso sovrani nella determinazione delle condizioni e delle modalità della proposta di fusione, anche in presenza di elaborati di esperti indipendenti redatti ai sensi di legge.

Entrambe le Società coinvolte sono cooperative a mutualità prevalente, a capitale variabile; esse presentano il medesimo oggetto sociale, quale l'esercizio dell'attività bancaria regolata dal D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385. Sono sottoposte alla vigilanza della Autorità Bancaria, e sono tutte aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.

Nell'esaminare la metodologia seguita dagli Amministratori della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Società Cooperativa e della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno Società Cooperativa emerge che non è stata effettuata una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata fusione.

## **PERIODO DI RIFERIMENTO, DOCUMENTI UTILIZZATI ED ESAMINATI, IPOTESI E CONDIZIONI LIMITATRICI DELLA RELAZIONE**

**Il periodo di riferimento della presente relazione è determinato al 30 settembre 2025**, data alla quale si riferiscono le situazioni patrimoniali delle Banche partecipanti all'operazione di fusione.

Allo scopo di procedere alla redazione della presente relazione, il sottoscritto ha quindi esaminato, per le Società interessate dalla operazione, i seguenti documenti:

- istanza di autorizzazione inviata, per il tramite della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., alla competente Autorità di Vigilanza Bancaria;
- piano industriale di fusione allegato alla istanza di cui sopra;
- autorizzazione della Autorità di Vigilanza di cui al prot. ECB-SSM-2025-ITICC-76 del 21 ottobre 2025 e di cui al prot. ECB-SSM-2025-ITICC-778 del 21 ottobre 2025;
- progetto di fusione per incorporazione art. 2501-ter Codice civile e le relative relazioni illustrative elaborate dagli Amministratori, che mi sono state anticipata in bozza;
- bilancio di esercizio al 31.12.2022;
- bilancio di esercizio al 31.12.2023;
- bilancio di esercizio al 31.12.2024;
- situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 2025 approvati dai rispetti CDA;
- statuto sociale.

Il lavoro svolto e le considerazioni esposte nel prosieguo, devono essere interpretati alla luce delle seguenti principali ipotesi e condizioni limitatrici:

- il sottoscritto ha tenuto conto, per l'espletamento dell'incarico, delle peculiarità e specifiche caratteristiche che contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo, alla cui categoria (e natura) appartengono le società partecipanti alla fusione;
- la relazione è stata redatta alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili; non si tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni straordinari e, quindi per loro natura non prevedibili;
- l'incarico non ha previsto lo svolgimento di alcuna attività di "due diligence" né di revisione contabile sui bilanci delle società oggetto dell'operazione di fusione (attività svolta ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 39/2010 dalla società E&Y sia per la Banca di Credito Cooperativo Colli Albani - Società Cooperativa, che per la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa);
- nello svolgimento dell'incarico, il sottoscritto ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati e informazioni.

La responsabilità della veridicità, completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione ricade, quindi, unicamente sulle società.

## IL RAPPORTO DI CAMBIO RISULTANTE DAL PROGETTO DI FUSIONE: METODO DI DETERMINAZIONE E VALORI RISULTANTI

Come riportato nel progetto di fusione elaborato ai sensi dell'art 2501 ter c.c., allo Statuto della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa - quale società incorporante - verranno apportate, oltre alla modifica della denominazione sociale della Banca risultante dalla fusione, alcune modifiche che produrranno i propri effetti in conseguenza della efficacia della fusione. Oltre alla denominazione, quindi, le modifiche riguardano: il capitale sociale (con la rideterminazione del valore nominale delle azioni in euro 5,16), l'incremento dell'importo entro cui viene riconosciuta agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c., a servizio della emissione di azioni di finanziamento previste dall'art 150 - ter del D. Lgs. 385/1993, (al fine di tenere in considerazione la consistenza complessiva dei Fondi Propri delle due Banche partecipanti alla fusione alla data del 31.12.2024). Sono inoltre previste delle norme transitorie atte a disciplinare la composizione degli organi collegiali. Non si rilevano modifiche alle norme di statuto relative ai soci.

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni, gli Amministratori riportano le disposizioni contenute negli Statuti delle banche partecipanti alla fusione.

In quanto società cooperative a mutualità prevalente, caratterizzate dall'intento mutualistico della gestione sociale, in ragione del disposto dell'art. 26, lett. b) e c) del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, nonché dell'art. 2514 cod. civ. e dell'art. 28 del D.Lgs. 385/1993, vengono ad essere evidenziate in particolare le seguenti previsioni, previste dagli Statuti citati:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Società (artt. 15 e 51);
- in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 51 dello statuto sociale previsto per entrambe le BCC));
- fermo restando che il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio, è comunque vietata la distribuzione di riserve e le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale (art. 15).

In altri termini, i Soci (o i loro aventi causa) delle Banche di Credito Cooperativo hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione eventualmente rivalutata e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor somma risultante in bilancio), indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla Società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Di conseguenza, tenuto conto delle richiamate disposizioni statutarie e delle considerazioni esposte, **nel progetto di fusione il rapporto di cambio è stato stabilito alla pari, in base ai valori nominali delle azioni.** In ragione di tanto, si prescinde dalla valorizzazione del rispettivo netto patrimoniale delle Banche partecipanti alla fusione.

Anche per i contenuti del progetto di fusione, oltre che del Piano industriale, si evidenzia che il capitale sociale della Banca incorporante è costituito da azioni del valore nominale di Euro 26,00 ciascuna e che il capitale sociale della Banca incorporata è costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Tanto premesso il rapporto di cambio delle azioni delle società cooperative partecipanti alla fusione viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro.

Al fine di agevolare la gestione del concambio in sede di decisioni assembleari relative alla fusione sarà proposta all'assemblea dei soci della Banca incorporante una modifica statutaria limitatamente al valore nominale delle azioni riducendolo da Euro 26,00 ad Euro 5,16.

Conseguentemente, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:

- ai soci della Banca Incorporante per ogni azione di valore nominale di Euro 26,00 verranno attribuite n. 5 (cinque) azioni del valore nominale di Euro 5,16 della Banca risultante dalla fusione, con generazione di un residuo di Euro 0,20 che sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa;
- ai soci Banca Incorporata per ogni azione di valore nominale di Euro 5,16 verrà attribuita n. 1 (una) azione del valore nominale di Euro 5,16 della Banca risultante dalla fusione;
- laddove i soci della Banca Incorporante risultino in possesso di pacchetti azionari composti da un multiplo di azioni, il numero delle azioni che verrà assegnato al singolo socio sarà pari al complessivo controvalore delle azioni della Banca Incorporante detenute alla data di efficacia della fusione, diviso il nuovo valore nominale assunto dall'azione e pari ad euro 5,16 con imputazione nominativa, del resto, inferiore ad euro 5,16 a riserva nominativa da sovrapprezzo azioni.
- non sono quindi previsti conguagli in denaro;

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.

#### *Modalità di assegnazione delle azioni della Società che risulta dalla fusione*

Per quanto attiene le azioni di spettanza dei soci della Società incorporata, in applicazione del rapporto di concambio illustrato al paragrafo precedente, gli Amministratori hanno evidenziato che l'incorporante provvederà all'emissione delle necessarie azioni da nominali Euro 5,16 da attribuire ai soci della Società Incorporata in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato. Conseguentemente a mettere a disposizione dei soci dell'Incorporata le azioni dell'Incorporante di nuova emissione a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, e cioè dal giorno di iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese di Roma.

Le azioni della Banca incorporante saranno assegnate agli aventi diritto, in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto; pertanto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci.

#### *Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Società incorporante e decorrenza della operazione di fusione*

Tenuto conto delle tempistiche legate all'attuazione del processo di fusione sia con riferimento agli adempimenti giuridici che organizzativi connessi anche all'unificazione degli archivi informatici, si richiama quanto precisato anche nella Relazione degli Amministratori al progetto di fusione, ovvero che le operazioni della Banca incorporata saranno imputate al bilancio della Banca incorporante dalla data di efficacia reale della fusione. Laddove tale data ricada all'interno del trimestre, l'efficacia contabile si intende il primo giorno del trimestre nel corso del quale la fusione ha effetti ai fini civilistici<sup>1</sup>. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

#### *Data dalla quale le azioni assegnate partecipano agli utili*

Il progetto di fusione indica che la partecipazione agli utili delle azioni della società incorporante assegnate ai soci della incorporata matureranno il diritto di partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2504 bis, secondo comma, del Codice civile e sulla base delle informazioni contenute nell'istanza presentata alla BCE, si prevede che la fusione acquisterà efficacia giuridica nel febbraio 2026, al completamento dei rilevanti passaggi procedurali. La data di efficacia della fusione a fini contabili e fiscali, sulla base delle informazioni incluse nell'istanza presentata alla BCE, è prevista per il 1° gennaio 2026.

efficacia della Fusione; ovvero ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione.

## **CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO**

La metodologia di determinazione e quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli Amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla fusione si articola, in definitiva, nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni delle BCC l'attribuzione di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, il sottoscritto non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti, essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore latente insito in ciascuna azione (rappresentato sostanzialmente dall'avviamento), ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi superflua; pertanto, il rapporto di cambio non può che essere basato sul valore nominale delle azioni (ossia "alla pari").

Qualche elemento di discrezionalità valutativa si introduce invece nella seconda fase della metodologia, in quanto connessa con le situazioni (anche previsionali) economiche e patrimoniali delle aziende interessate. Si tratta in definitiva di esaminare i risultati conseguiti e prospettici di conto economico e stato patrimoniale delle due Banche al fine di poter escludere che venga intaccata l'integrità del capitale sociale alla data di efficacia giuridica della fusione. Dall'esame è possibile dimostrare che non sussistono, nell'aspetto patrimoniale delle aziende coinvolte nella fusione, effettive situazioni di perdita tali da azzerare le riserve patrimoniali e da erodere l'entità del capitale sociale, della cui integrità dipende la possibilità di considerare per intero il valore nominale delle azioni che intervengono nel rapporto di cambio.

### *La situazione patrimoniale alla data di riferimento*

Alla data del 30 settembre 2025, le situazioni contabili della Banche interessate dalla operazione redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 presentano le seguenti risultanze (*dati all'unità di euro*):

<b>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI- SOCIETÀ COOPERATIVA</b>	
Totale Attivo	657.497.121
Totale Passivo	602.672.401
Totale Patrimonio Netto	54.824.720
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	7.090.009
Riserve	38.004.898
Sovraprezzi di emissione	1.872.565
Capitale	3.494.389
Azioni proprie (-)	
Utile d'esercizio	4.362.859
<b>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO- SOCIETÀ COOPERATIVA</b>	
Totale Attivo	280.690.432
Totale Passivo	236.256.792
Totale Patrimonio Netto	44.433.640
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	- 23.497
Riserve	38.481.019
Sovraprezzi di emissione	1.771.814
Capitale	37.126
Azioni proprie (-)	
Utile d'esercizio	4.167.178

Pertanto, per quanto sopra, e tenuto conto delle situazioni patrimoniali in essere qualunque sia il valore economico delle aziende e poiché al socio compete comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, il sottoscritto ritiene corretto che il rapporto di cambio faccia riferimento al solo valore nominale delle azioni sociali.

#### **DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE**

L'articolo 2501-sexies del codice civile prescrive che l'esperto nominato indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, il sottoscritto evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie, non avendo ritenuto necessario, per le motivazioni evidenziate, quantificare in modo puntuale il valore di avviamento delle aziende partecipanti alla fusione.

#### **CONCLUSIONI**

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

- che le due Banche sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i soci di esse non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda;
- che nessuna delle due Banche interessate alla fusione ha registrato perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni

#### **ATTESTA**

che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione per incorporazione della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETÀ COOPERATIVA** nella **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETÀ COOPERATIVA** è consistente:

- nell'assegnare ai soci cooperatori della Incorporante **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETÀ COOPERATIVA** n. 5 (cinque) azioni del valore nominale unitario di Euro 5,16 della Banca risultante dalla Fusione in caso di possesso di n. 1 (una) azione detenuta del valore nominale unitario di Euro 26,00 con generazione di un residuo di Euro 0,20 che sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa;
- nell'assegnare ai soci cooperatori della Incorporata **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO - SOCIETÀ COOPERATIVA** n. 1 (una) azione del valore nominale unitario di Euro 5,16 della Banca risultante dalla Fusione in caso di possesso di n. 1 (una) azione detenuta
- ed inoltre, laddove i soci della Banca Incorporante risultino in possesso di pacchetti azionari composti da un multiplo di azioni, assegnare al singolo socio un numero di azioni pari al complessivo controvalore delle azioni della Banca Incorporante detenute alla data di efficacia della fusione, diviso il nuovo valore nominale assunto dall'azione e pari ad euro 5,16 con imputazione nominativa del resto inferiore ad euro 5,16 a riserva nominativa da sovrapprezzo azioni.

è ritenuto congruo.

Genzano di Roma, 30/10/2025

Dott. Francesco Giannuzzi

